



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2009
(OR. en)**

5320/09

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0199 (COD)**

**ENER 15
CODEC 34**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 13 gennaio 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 911 definitivo.

All.: COM(2008) 911 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.1.2009
COM(2008) 911 definitivo

2007/0199 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

**posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di
accesso alle reti di trasporto del gas naturale**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

1. CONTESTO

Proposta trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2007) 528 – 2007/0195(COD) il: 19.9.2007

Parere del Comitato economico e sociale europeo emesso il: 22.4.2008

Parere del Comitato delle regioni emesso il: 10.4.2008

Parere del Parlamento europeo in prima lettura emesso il: 9.7.2008

Posizione comune adottata all'unanimità il: [9.1.2009]

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta rientra nel terzo pacchetto legislativo su un mercato interno UE del gas e dell'elettricità ("Terzo pacchetto"), che comprende due direttive e tre regolamenti.

L'obiettivo principale di tale pacchetto consiste nel predisporre il quadro normativo necessario per rendere pienamente effettiva l'apertura del mercato e creare un mercato unico UE del gas e dell'elettricità nell'interesse dei cittadini e dell'industria dell'Unione europea. Ciò contribuirà a mantenere i prezzi più bassi possibile e accrescere i livelli di servizio e la sicurezza delle forniture.

Tale obiettivo può essere ottenuto attraverso le seguenti misure principali:

- una vigilanza regolamentare più efficace da parte dei regolatori nazionali indipendenti;

- l'istituzione di un'Agenzia incaricata di assicurare una effettiva cooperazione tra i regolatori nazionali e di prendere decisioni su tutte le questioni transfrontaliere rilevanti;
- introdurre l'obbligo di cooperazione tra operatori di rete allo scopo di armonizzare tutte le norme relative al trasporto di energia attraverso l'Europa e coordinare la pianificazione degli investimenti;
- un'effettiva disaggregazione della generazione e della trasmissione di energia in modo da eliminare ogni conflitto di interessi, promuovere gli investimenti nelle reti e impedire qualsiasi comportamento discriminatorio;
- una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento del mercato al dettaglio;
- una maggiore solidarietà e cooperazione regionale tra Stati membri per garantire maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni generali

La posizione comune adottata dal Consiglio sui cinque testi che costituiscono il Terzo pacchetto contengono tutte le componenti essenziali della proposta della Commissione necessarie per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità e, più in generale, per raggiungere gli obiettivi essenziali sopra indicati. Essa può quindi essere appoggiata dalla Commissione (cfr. 3.2 infra).

La prima lettura si è concentrata sul raggiungimento di un accordo con il Consiglio. Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo pertanto non sono stati formalmente inseriti nella posizione comune. I negoziati diretti a questo fine si terranno durante la seconda lettura. La posizione comune, tuttavia, ha tenuto conto di alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo (cfr. 3.3 infra). La Commissione ritiene che la seconda lettura dovrebbe tener conto di una serie di emendamenti che non sono stati presi in considerazione (cfr. 3.4 infra).

3.2. Osservazioni specifiche

Le principali modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono le seguenti:

3.2.1 Istituzione e modifica di codici di rete

La posizione comune modifica la proposta della Commissione per quanto riguarda l'istituzione e la modifica dei codici di rete. Essa introduce un nuovo concetto di linee guida quadro, preparate dall'Agenzia, che devono essere applicate dagli operatori dei sistemi di trasmissione al momento di redigere i codici di rete europei (cfr. 3.3 per la valutazione della Commissione).

3.2.2 Programma di investimenti nella rete

La Commissione ha proposto che ENTSOG rediga un programma di investimenti nella rete con scadenza biennale. Il Consiglio ha modificato tale proposta in un programma indicativo di sviluppo della rete non vincolante (cfr. 3.3 per la valutazione della Commissione).

3.2.3 *Costi di ENTSO*

Il Consiglio aggiunge il requisito che le autorità di regolamentazione approvino i costi di ENTSO quando sono ragionevoli e proporzionati. La Commissione può accogliere tale emendamento a condizione che venga precisato che l'approvazione avviene ex ante, in modo da impedire l'incertezza normativa per gli operatori dei sistemi di trasmissione per quanto riguarda la compensazione dei costi di partecipazione all'ENTSO.

3.2.4 *Tariffe*

La Commissione ha proposto che le tariffe vengano fissate indipendentemente per i punti di ingresso e di uscita. Il Consiglio ha incluso un periodo di attuazione di due anni per consentire agli Stati membri di conformarsi, periodo che può essere accettato dalla Commissione.

3.2.5 *Trasparenza nell'uso degli impianti di stoccaggio*

La Commissione ha proposto la piena trasparenza nell'uso degli impianti GNL e di stoccaggio. Il Consiglio ha modificato l'articolo, dichiarando che gli operatori dei sistemi di stoccaggio possono essere esentati dalla pubblicazione di informazioni sull'uso dello stoccaggio quando vi è un unico utilizzatore, se la pubblicazione può danneggiarne la posizione commerciale e se il regolatore autorizza la mancata pubblicazione. (cfr. 3.3 per la valutazione della Commissione).

3.2.6 *Linee guida*

La Commissione ha proposto un elenco completo di linee guida, che comprende quelle esistenti, una serie di nuovi aspetti e le linee guida che si baseranno sui codici di rete.

Il Consiglio ha cancellato anzitutto tutti i riferimenti espliciti alle linee guida che sono già menzionati nell'elenco dei codici di rete. La Commissione può essere d'accordo con la scelta di questa impostazione giuridica.

Il Consiglio ha però cancellato talune opzioni contenute nelle linee guida:

- La Commissione ha proposto la possibilità di emanare linee guida sui mercati al dettaglio. Agli Stati membri è stato chiesto di definire le procedure per lo scambio di dati e il cambio di fornitore, ma il Consiglio ha inserito l'articolo nella direttiva. Contemporaneamente ha cancellato la possibilità di emanare linee guida. La Commissione può essere d'accordo con entrambi.
- La Commissione ha proposto la possibilità di emanare linee guida sui mercati secondari per il GNL e lo stoccaggio. Il Consiglio ha soppresso questa opzione. La Commissione considera questa decisione inaccettabile in quanto i mercati secondari svolgono un ruolo importante nell'ottimizzare l'uso dell'infrastruttura, per la trasmissione, lo stoccaggio e il GNL e quindi in futuro potrebbero rendersi necessarie delle norme per regolamentare questi tre aspetti.

3.3. Aspetti della posizione comune che riprendono gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

Nella posizione comune sono ripresi diversi emendamenti del Parlamento europeo, sia con lo stesso testo o nella sostanza. Si tratta dei seguenti:

3.3.1 Potere dell'Agenzia di sviluppare linee guida quadro e codici

Sia la posizione comune del Consiglio che gli emendamenti del Parlamento europeo (emendamento 50) modificano la proposta della Commissione per quanto riguarda l'istituzione dei codici di rete. Essa introduce un nuovo concetto di linee guida quadro, preparate dall'Agenzia, che devono essere applicate dagli operatori dei sistemi di trasmissione al momento di redigere i codici di rete europei.

La Commissione sostiene un ruolo chiaramente definito per l'Agenzia nel processo di formazione della norma. Invece di esprimere il proprio parere solo dopo che un codice è stato redatto dagli operatori del sistema di trasmissione, l'Agenzia definisce i requisiti per i codici ex ante sotto forma di linee guida quadro in un settore specifico.

Il Parlamento europeo propone inoltre che l'Agenzia adotti codici di rete vincolanti (emendamento 51/riv.), mentre il Consiglio sostiene che solo la Commissione può rendere i codici vincolanti. La Commissione non può appoggiare il tentativo del Parlamento di rafforzare ulteriormente l'Agenzia, in quanto ciò è in contraddizione con la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Meroni, nella quale si afferma che la Commissione non può delegare i poteri discrezionali ad un altro organo.

3.3. Consultazione e monitoraggio da parte di ENTSO

Sia la posizione comune del Consiglio che un emendamento del Parlamento europeo modificano la proposta della Commissione per quanto riguarda la consultazione da parte di ENTSO per il gas. La posizione comune chiarisce il ruolo di ENTSO rispetto alla consultazione da parte dell'Agenzia. L'emendamento del Parlamento (emendamento 22) va nella stessa direzione ma è troppo restrittivo per mantenere un campo d'applicazione sufficiente per l'attività di consultazione e monitoraggio da parte di ENTSO.

3.3.3. Trasparenza e riservatezza

La Commissione ha proposto la piena trasparenza nell'uso degli impianti GNL e di stoccaggio. Il Consiglio ha modificato l'articolo, dichiarando che gli operatori dei sistemi di stoccaggio possono essere esentati dalla pubblicazione di informazioni sull'uso dello stoccaggio quando vi è un unico utilizzatore, se la pubblicazione può danneggiarne la posizione commerciale e se il regolatore autorizza la non pubblicazione. Il Parlamento ha proposto l'inclusione di un articolo (emendamento 42) che consente agli operatori dei sistemi di stoccaggio e GNL di non pubblicare i dati se questo dovesse violare il principio di riservatezza.

A parere della Commissione l'emendamento del Parlamento non è abbastanza restrittivo e privilegia la riservatezza rispetto alla trasparenza, mentre un mercato competitivo esige che la trasparenza sia la regola e la riservatezza l'eccezione. L'emendamento del Consiglio è accettabile per il caso particolare di utilizzatori unici di impianti di stoccaggio, in quanto si tratta solitamente di piccoli impianti di stoccaggio che gli operatori di sistema gestiscono principalmente per proprio uso. La possibilità di essere esentati dagli obblighi di trasparenza è correttamente limitata ai casi di utilizzatori unici dell'impianto, in quanto si può presumere che il mercato sa che alcuni di questi (piccoli) siti di stoccaggio hanno un solo utilizzatore. La pubblicazione potrebbe quindi danneggiare la posizione commerciale del titolare di capacità dello stoccaggio, in particolare se i concorrenti sviluppano impianti di stoccaggio sui nuovi mercati.

3.4. Emendamenti del Parlamento europeo approvati dalla Commissione ma non avallati dal Consiglio

La Commissione può accettare, in alcuni casi fatto salvo un testo o una nuova formulazione più precisi, completamente o almeno in parte la maggioranza degli emendamenti adottati dal Parlamento. Questo riguarda i seguenti casi principali.

3.4.1 Potere dell'Agenzia per quanto riguarda i programmi di investimento

Nell'ambito della posizione comune, ENTSO adotta un piano indicativo di sviluppo della rete decennale. Questo piano è riveduto dall'Agenzia, che può proporre alla Commissione e ad ENTSO di modificare il piano. Il Parlamento europeo propone che l'Agenzia adotti un programma vincolante di investimenti nella rete, che ENTSO deve preparare. La Commissione non può accettare che l'Agenzia venga dotata del potere discrezionale di adottare un programma vincolante di investimenti. La Commissione può però accettare che l'Agenzia adotti un programma di investimenti non vincolante o svolga un ruolo nel monitorare la coerenza tra i programmi di investimento nazionali approvati dai regolatori nazionali e il piano decennale di sviluppo della rete di ENTSO.

3.4.2 Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione

Il Parlamento ha proposto di estendere i poteri delle autorità di regolamentazione, incrementando il loro ruolo di controllo sulla ripartizione della capacità e la gestione della congestione per lo stoccaggio e il GNL (emendamento 41), nonché il loro ruolo nell'applicazione del regolamento (emendamenti 39 e 46).

4. CONCLUSIONI

La Commissione è del parere che la posizione comune conservi i punti fondamentali della proposta della Commissione. La Commissione ritiene che, su questioni di sostanza, la posizione comune in genere costituisca un punto di equilibrio e offra un valido compromesso, tale da consentire il corretto funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità. La Commissione ritiene, tuttavia, che una serie di emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura debbano essere inseriti nella seconda lettura.